

Scritto da Anna Esposito

Martedì 10 Dicembre 2013 09:20



L'attore, constatata la sparizione di buoni fruttiferi postali cointestati, nella impossibilità di denunciarne lo smarrimento per la mancata conoscenza dei codici, ha citato in giudizio le Poste Italiane al fine di ottenere non solo i detti codici, ma anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Nelle more del giudizio la S.p.A. Poste Italiane ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, in particolare i codici, ma l'attore, pur rinunciando alla domanda relativa alla comunicazione dei codici ed a quella relativa al risarcimento dei danni patrimoniali, ha dichiarato di voler proseguire il giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dei disagi affrontati. Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace, aderendo al principio enunciato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, ha ritenuto che "un pregiudizio causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, è irrisarcibile" (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 10 ottobre 2013)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 1143 / 12 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente a oggetto:

risarcimento danni, vertente

TRA

Scritto da Anna Esposito
Martedì 10 Dicembre 2013 09:20

Il Mmm nato a <...> il <...>, C.F.: <...>, residente in <...>, alla Via <...>, difeso e rappresentato in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio dagli avvocati <...>, C.F.: <...> e <...>, C.F.: <...>, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081<...> o all'indirizzo pec <...>@ordineavvocatitait, elettivamente domiciliati in <...>, alla Via <...>, nello studio dell'avvocato <...>;

ATTORE

E

Poste Italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.: 01114601006, con sede in Roma, al Viale Europa, 190;

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All' udienza del 27 settembre 2013 l'attore concludeva come da relativo verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, della citata legge.

Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia delle Poste Italiane S.p.A., ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.

Sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito), provate dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio e dalla prova testimoniale.

Per un più agevole approccio al thema dedendum rileva osservare che nel delineare la causa petendi, lo III Mmm assumeva di essere cointestatario, unitamente alla III Sss, di buoni postali dell'importo di € 5.000,00, disposti a loro favore dalla CCC Sss, presso l'Ufficio postale di <...> e quello di <...>. Aggiungeva, lo III, che a seguito del decesso della CCC, con la nominata III Sss, constatata la sparizione dei buoni postali, si era recato alla Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano per denunciarne lo smarrimento ma, non essendo in possesso dei codici dei menzionati titoli postali non fu possibile formalizzare la denuncia. Dichiarava, infine, lo III, di essersi recato numerose volte negli uffici postali di <...> e di <...> al fine di ottenere i codici dei buoni postali, ma ciò era risultato invano.

Chiedeva, pertanto, lo III, di ordinare alla convenuta S.p.A. di comunicare il codice dei suddetti buoni, nonché la condanna della S.p.A. Poste Italiane al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale, che lo stesso assumeva di aver sofferto.

Nelle more del giudizio la S p A Poste Italiane ha inviato la documentazione richiesta, come dichiarato dall'avvocato <...>, all'udienza del 12 dicembre 2012, il quale rinunciava alle richieste, formulate nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, sia in ordine alla comunicazione dei codici dei buoni postali che al risarcimento dei danni patrimoniali. Precisava, altresì, di voler proseguire il giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti dallo III Mmm, per i disagi affrontati.

Pertanto, nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice, preso atto della parziale rinuncia della domanda da parte dello III Mmm, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, residuando l'esame della domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, formulata dallo III nei confronti della convenuta S.p.A., subito avvertendosene l'infondatezza.

Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere si verifica nel solo caso in cui nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimina una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice, non potendo, invece, essere dichiarata quando residua contrasto tra le parti, siccome nel caso ora in rassegna.

Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Sul punto rileva osservare che questo giudice, mutando il precedente orientamento e aderendo al principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ritiene che la rilettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'articolo 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula del danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Palesamente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

La Suprema Corte ha, altresì, affermato che al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata " danno esistenziale ", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'articolo 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

Alla luce dei superiori rilievi, condivisi da questo giudice, un pregiudizio causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, è irrisarcibile. Orbene, nella fattispecie ora in esame il comportamento della convenuta Poste Italiane S.p.A. non ha leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, conseguendone il rigetto della domanda.

Ne consegue che la domanda, proposta dallo III Mmm, è infondata e, pertanto va rigettata.

Nulla a provvedere per le spese di lite attesa la mancata costituzione della S.p.A. Poste Italiane.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dallo III Mmm nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda disattesa, così, provvede:

1) dichiara la contumacia della S.p.A. Poste Italiane;

2) rigetta la domanda;

Scritto da Anna Esposito

Martedì 10 Dicembre 2013 09:20

3) nulla a provvedere per le spese.

Così deciso in Ottaviano il 10 ottobre 2013

Il Giudice di Pace

Avv. Anna Esposito